



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Deliberazione della Giunta

n. 727 del 19.03.2004

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: L.R. 30.08.1993, n. 41.

“Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione”.

Piano annuale di intervento per l’esercizio finanziario 2004.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, di concerto con l’Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

La legge regionale 30.08.1993, n. 41, “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione”, è finalizzata alla promozione di iniziative ed interventi atti a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità, attraverso il finanziamento di interventi diretti:

1. alla realizzazione di opere intese a rendere accessibili alle persone con disabilità gli edifici pubblici e privati nonché gli spazi aperti al pubblico; all’acquisto di ausili e attrezzature e adozione di misure idonee a favorire l’accessibilità dei servizi di trasporto pubblico (artt. 8-9-10-11-12);
2. all’adattamento dei mezzi di locomozione privati (art. 13);
3. all’attivazione e gestione del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche (art. 15);
4. alla promozione ed alla realizzazione di progetti speciali (art. 16).

In particolare, l’art. 14 della legge dispone che la Giunta Regionale adotti, per ogni esercizio finanziario del proprio bilancio, il piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

- a) l’ammontare complessivo dei fondi regionali resi disponibili;
- b) i criteri di ripartizione di detti fondi, con il limite del 50% per le agevolazioni a favore degli enti pubblici e del 20% per la realizzazione di progetti speciali;
- c) le priorità di intervento;
- d) i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad enti e soggetti pubblici e privati.

Con il presente provvedimento si intende dare attuazione alle disposizioni del sopraccitato articolo 14 della legge regionale, adottando il piano di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche relativo all’anno 2004.

Per quanto riguarda l'ammontare delle risorse, va posta in evidenza la disponibilità, nel bilancio di previsione 2004, di un importo complessivo di € 3.500.000,00, a valere sul capitolo 61060 "Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione", iscritto all'U.P.B. U0154 "Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane".

Si ritiene in primo luogo di riservare, ai sensi degli art. 15, comma 4, e 16 della legge regionale, risorse per complessivi € 120.000,00 da destinare rispettivamente alle spese di funzionamento del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche, istituito con D.G.R. n. 173 del 23.01.1996, ed al completamento del progetto sperimentale per il superamento delle barriere architettoniche realizzato a Venezia lungo il rio Malpagà, già finanziato negli esercizi finanziari precedenti, in relazione al quale risulta necessario recepire le risorse mancanti pari a € 7.533,76.

Una quota pari al 10% della disponibilità residua viene destinata inoltre, per un importo di € 338.000,00, al finanziamento di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche da individuarsi con le modalità di cui all'art. 53, comma 7, della L.R. 07.11.2003, n. 27.

In coerenza con quanto disposto in relazione all'esercizio finanziario 2003, si ritiene infine opportuno porre in essere un'azione incisiva per favorire interventi di eliminazione di barriere architettoniche presenti in abitazioni private, riservando a tale obiettivo la somma residua di € 3.042.000,00, tenuto anche conto che, per quanto riguarda le opere pubbliche, non è risultato ancora possibile completare, per mancato riscontro di molti Comuni, l'attività stabilita con DGR n. 1644 del 30.05.2003 per la verifica del rispetto degli adempimenti comunali relativi alla redazione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (L. 28.02.1986 n. 41, art. 32 comma 21; L. 05.02.1992 n. 104, art. 24, comma 9) e degli adempimenti riguardanti l'utilizzo del 10% degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni edilizie per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (L.R. 30.08.1993 n. 41, art. 7).

Il quadro relativo alla destinazione delle risorse complessive per l'attuazione del Piano annuale di intervento di cui alla L.R.41/93, art.14, in relazione all'esercizio finanziario 2004, può essere, pertanto, così delineato:

A) intervento regionale per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nel settore privato:	€ 3.042.000,00
B) spese per il funzionamento e la promozione delle attività del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche e per il completamento di un progetto speciale:	€ 120.000,00
C) intervento regionale per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche, da individuarsi con le modalità di cui all'art. 5, comma quarto, della L.R. 42/84:	€ 338.000,00
	Tot. € 3.500.000,00

Il contributo regionale destinato ai soggetti privati, di cui alla **lettera A)**, viene riservato ad interventi relativi a:

- edifici e spazi privati aperti al pubblico, (opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche), di cui all'art. 9 della L.R. 41/1993;
- edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata (opere direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche), di cui all'art. 10 della L.R. 41/1993;
- ausili e attrezzature (beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi, quali montascale, pedane, mobili, elevatori e simili), di cui all'art. 11 della L.R. 41/1993;
- adattamento di mezzi di locomozione privati (adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali e di mezzi atti al trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria sprovvisti di patente), di cui all'art. 13 della L.R. 41/1993.

In conformità a quanto disposto all'art. 18 della L.R. 41/1993, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi di cui sopra, possono presentare istanza al Sindaco interessato, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

Entro il termine perentorio di 90 giorni successivi alla predetta scadenza per la presentazione dell'istanza, i Comuni, a seguito di apposita istruttoria, trasmettono alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali, il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dai soggetti interessati e ritenute ammissibili. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui sopra, possono essere ammessi a presentare domanda per la L.R. n. 41/93 anche coloro che presentano domanda ai sensi della L. 09.01.1989, n. 13 nell'anno in corso.

La Giunta Regionale, valutato l'ordine di priorità in base al numero delle domande e all'entità del fabbisogno rappresentato, ripartisce la disponibilità di cui alla precedente lettera A) fra i diversi beneficiari, con proprio provvedimento mediante il quale viene assunto anche il necessario impegno di spesa.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse di cui ai punti B) e C) predetti, la Giunta Regionale si riserva di assumere le determinazioni di competenza con successivo provvedimento.

Tutto ciò premesso, l'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, di concerto con l'Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Giorgetti, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, incaricato di concerto con l'Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Giorgetti dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II° comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 30.08.1993 n. 41;

VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27;

DELIBERA

1. di adottare il piano annuale degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'art. 14 della L.R. 30/08/1993, n. 41, esercizio finanziario 2004, come esposto in premessa;
2. di incaricare per gli adempimenti conseguenti:
 - la Direzione Servizi Sociali per quanto riguarda la destinazione delle somme di cui al punto A) indicato in premessa;
 - la Direzione Lavori Pubblici per quanto riguarda la destinazione delle somme di cui ai punti B) e C) indicati in premessa.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan